



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 e ss.mm.ii, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2

Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale dovrà essere compilata utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione (di seguito solo 'Organismo') scaricabile dal sito web dell'Ordine degli Avvocati di Sassari/mediazione.
2. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali e il numero di telefono cellulare) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 1a del presente regolamento
 - b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse nonché l'oggetto e le ragioni della pretesa;
 - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, del D.M. 150/2023 e del presente regolamento. Quando l'indicazione del valore non sia possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
 - d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'eventuale delega sostanziale di rappresentanza unitamente agli estremi del documento di identità del delegante.
 - e) i dati identificativi e la delega, contenente i poteri sostanziali e formali necessari, del rappresentante che eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte persona giuridica, oppure della parte persona fisica in caso di impedimento per giustificato motivo, quando il rappresentante non coincida con la figura dell'Avvocato, unitamente agli estremi del documento di identità del delegante;
 - f) i dati identificativi di tutte le persone che saranno presenti all'incontro di mediazione.
3. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
 - c) in caso di mediazione demandata dal Giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

d) la copia del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel procedimento di mediazione scaricabile dal sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella sezione Mediazione;

e) la eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'organismo.

f) la dichiarazione relativa alle ragioni e ai motivi della sussistenza di un unico centro di interessi quanto il medesimo Avvocato assista più parti.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Organismo) preferibilmente a mezzo poste elettronica certificata, ovvero a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia del documento di identità e del codice fiscale delle/e parti istanti;

b) in caso di persona giuridica la visura CCIAA o lo statuto per le associazioni;

c) il mandato per l'assistenza legale e per l'eventuale rappresentanza;

d) l'informativa privacy sottoscritta (contenuta nella domanda e nel mandato);

e) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella approvata dall'Organismo.

Art. 3

Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dall'Avvocato munito di procura speciale e sostanziale dovrà essere compilata utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione e depositata non oltre la data e l'ora fissata per il primo incontro.

2. L'adesione alla mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 1a del presente regolamento;

b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse nonché l'oggetto e le ragioni della pretesa;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, del D.M. 150/2023 e del presente regolamento. Quando l'indicazione del valore non sia possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'eventuale delega sostanziale di rappresentanza unitamente agli estremi del documento di identità del delegante.

e) i dati identificativi e la delega, contenente i poteri sostanziali e formali necessari, del rappresentante che eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte persona giuridica, oppure della parte persona fisica in caso di impedimento per giustificato motivo, quando il



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

rappresentante non coincida con la figura dell'Avvocato, unitamente agli estremi del documento di identità del delegante;

f) i dati identificativi di tutte le persone che saranno presenti all'incontro di mediazione.

3. Il modulo di adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento,

d) la eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante.

e) la copia del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel procedimento di mediazione scaricabile dal sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella sezione Mediazione;

f) la dichiarazione relativa alle ragioni e ai motivi della sussistenza di un unico centro di interessi quanto il medesimo Avvocato assista più parti.

4. Il modulo di adesione alla mediazione deve essere depositato presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via pec).

5. Al modulo di adesione devono essere allegati:

a) copia del documento di identità e del codice fiscale delle/e parti invitate;

b) in caso di persona giuridica la visura CCIAA o lo statuto per le associazioni;

c) il mandato per l'assistenza legale e per l'eventuale rappresentanza;

d) l'informativa privacy sottoscritta (contenuta nella domanda e nel mandato);

e) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

6. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alle tabelle approvate.

7. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro da parte della Segreteria.

Art. 3 bis

Istanza di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dei rispettivi avvocati muniti di procura speciale e sostanziale e dovrà essere compilata utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione.

2. La domanda congiunta di mediazione contiene

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 1a del presente regolamento.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

- b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse nonché l'oggetto e le ragioni della pretesa;
 - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, del D.M. 150/2023 e del presente regolamento. Quando l'indicazione del valore non sia possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
 - d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'eventuale delega sostanziale di rappresentanza unitamente agli estremi del documento di identità del delegante.
 - e) i dati identificativi e la delega, contenente i poteri sostanziali e formali necessari, del rappresentante che eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte persona giuridica, oppure della parte persona fisica in caso di impedimento per giustificato motivo, quando il rappresentante non coincida con la figura dell'Avvocato, unitamente agli estremi del documento di identità del delegante;
 - f) i dati identificativi di tutte le persone che saranno presenti all'incontro di mediazione.
- 3.** La domanda di adesione può contenere:
- a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Odm;
 - b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
 - c) la dichiarazione relativa alle ragioni e ai motivi della sussistenza di un unico centro di interessi quanto il medesimo Avvocato assista più parti.
- 4.** la domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via pec).
- 5.** Alla domanda deve essere allegato:
- a) copia del documento di identità e del codice fiscale delle/e parti invitate;
 - b) in caso di persona giuridica la visura CCIAA o lo statuto per le associazioni;
 - c) il mandato per l'assistenza legale e per l'eventuale rappresentanza;
 - d) l'informativa privacy sottoscritta (contenuta nella domanda e nel mandato);
 - e) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.
- 6.** Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabelle approvate.

Art. 4

La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo di mediazione amministra il servizio di mediazione attraverso la cura dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.

La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Responsabile.

La Segreteria inoltre verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti nel Regolamento dell'Organismo e dalla normativa vigente;
- b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e di tutte le indennità di mediazione;

1a) La Segreteria, altresì, comunica, nel più breve tempo possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo del 1° incontro di mediazione;



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

- b) all'altra o alle altre parti: l'invito a partecipare alla mediazione con tutti i dati relativi all'incontro, al nominativo del mediatore designato o indicato dall'istante, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, l'oggetto e le ragioni della domanda tutti i benefici di natura fiscale connessi, con l'invito a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura speciale e sostanziale.

2. La Segreteria popola il registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia. Il popolamento dei dati relativi al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data, viene effettuato dal Responsabile.

3. Su richiesta delle parti la Segreteria rilascia copia dei seguenti atti:

- a) i verbali;
- b) il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010;
- c) l'eventuale rifiuto di tale proposta;
- e, ove non vengano consegnati in originale al termine del procedimento di mediazione:
- d) il verbale di conciliazione;
- e) il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art.2, c.2,3,5, art.3 c.2,3,5 e art. 3 bis c.2,3,5 del presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti istanti o aderenti che abbiano versato le relative spese ed indennità di mediazione, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante. La parte chiamata potrà prendere visione dei documenti depositati dalla parte istante soltanto dopo aver aderito formalmente al procedimento e corrisposto la relativa indennità.

Art. 5

Sede del procedimento

- 1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo.
- 2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile.
- 3. In ogni caso la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori del circondario del Tribunale ove ha sede l'Organismo di mediazione.

Art. 6

Modalità di svolgimento degli incontri



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

-
1. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
 2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.
 - 2bis.** La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, D.Lgs. 28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
 3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.
 4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e le medesime modalità di accesso ai dati;
 5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
 - a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
 - b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.
 - c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.
 - d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.
 - e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.
 - f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.
 - g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà a caricarli sul gestionale in uso.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo (che verrà comunicato prima dell'incontro dal mediatore nominato). Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

l) All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso e sottoscrizione del documento relativo alla riservatezza ed alla privacy, analogamente a quanto previsto per le parti.

m) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 7

La mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 7 bis

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 8

Funzioni e designazione del mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. I mediatori devono essere iscritti all'albo degli Avvocati e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.
4. Il Responsabile dell'Organismo, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. d del D.M. 150/2023, non sia stata l'indicazione concorde delle parti in ordine alla nomina del mediatore, provvede alla designazione, secondo criteri di cui all'art. 22 c. 1 lett. e del D.M. 150/2023. In particolare, nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la disponibilità del mediatore, la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, verrà seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.
5. Le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 7 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla Segreteria il nominativo concordato ed il Mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti per giustificati motivi non è condivisa dal Responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
6. Il Responsabile fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda di mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti.
7. In ogni momento le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4. In detta ipotesi, qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile che sia anche mediatore, il Consiglio Direttivo provvederà, ai sensi dell'art. 22 c.1, lett. o del D.M. 150/2023, a nominare il nuovo mediatore, .
8. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, il Responsabile provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.
9. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'organismo.
10. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

11. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

12. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9 del presente regolamento.

13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del d. Lgs. n.28/10.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 9

Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

2a). Il mediatore, non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs 28/10 e ss.mm.ii., in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e del Codice Deontologico Forense, in particolare all'art. 62 nella parte in cui dispone: *"1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. 2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza. 3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato: a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi*



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

due anni rapporti professionali con una delle parti; b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. 5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione".

4. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di essere e rimanere indipendente, imparziale e neutrale nei confronti delle parti in lite, obbligandosi altresì a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo ed alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità; di rispettare il regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo di Media Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Sassari; di accettare il compenso previsto dal tariffario; di avere preso visione dell'informativa privacy presente sul sito dell'Organismo e di accettarne il contenuto; acconsente al trattamento da parte dell'Organismo dei propri dati personali limitatamente a quanto necessario all'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico"*

6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

10. Il Mediatore deve presentarsi puntualmente agli incontri fissati in modo da consentirne il regolare svolgimento e, in caso di assenza, potrà essere sostituito.

Art. 10

Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

-
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
 5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
 6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
 7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 11

Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata, o in altra data, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/10, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Solo le parti che abbiano ritualmente aderito al procedimento di mediazione e che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.
5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
6. Il mediatore, d'intesa con le parti, salva la necessità di proseguire il primo incontro come previsto al c. 2, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.
8. Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.
9. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

Art. 12



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010 e ss.mm.ii., in particolare: **a)** Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.;

b) Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”.

3. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 13

Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti che renda impossibile lo svolgimento del procedimento
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore ai sensi dell'art 11, co 3 D. Lgs. 28/10.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.

6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 13 bis

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.

2. Con l'omologazione, l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 14

Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 15 Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.
L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli eventuali esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per l'eventuale rilascio delle copie.
3. Ai sensi dell'art. 28 del D.M. 150/2023 e ss.mm.ii. sono dovuti i seguenti importi:
 - a) a titolo di spese di avvio:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
 - b) titolo di spese di mediazione:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
- 3bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, di cui al capo che precede, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7 D.M. 150/2023.
4. Gli importi di cui sopra al punto 3 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.
5. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui al precedente punto 3 capi a) e b).
6. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.M. 150/2023, sono calcolate, in conformità alla tabella di cui all'allegato A al D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, del suddetto D.M. con una maggiorazione del dieci per cento.
7. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, secondo la tabella di cui all'allegato A al D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

8. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A al D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

9. Le indennità di mediazione in caso di esito positivo del procedimento devono essere versate immediatamente dopo la conclusione del procedimento ovvero, al massimo, entro due giorni.

9 bis. Per quanto non previsto nel regolamento si applicano tutte le indennità indicate nel D.M. 150/2023 e nel relativo allegato A.

10. A tutti gli importi sopra indicati dovrà essere sommata l'IVA dovuta per legge.

11. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'organismo li considera come una parte unica”.

Art.16

Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art. 17 - Responsabilità delle parti.

Le parti rispondono personalmente relativamente:

- al contenuto dell'istanza di mediazione con l'indicazione dell'oggetto, della natura della controversia e delle ragioni della pretesa, alla proponibilità con riferimento al criterio di competenza territoriale per l'individuazione dell'OdM, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o, comunque, all'oggetto di mediazione;
- all'indicazione dei soggetti nei cui confronti viene presentata la domanda, anche in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario;
- all'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- all'indicazione del valore della controversia, salvo la determinazione o rideterminazione da parte del Responsabile dell'Organismo ai sensi dell'art. 29 D.M. 150/23;
- alla dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, ad eventuali esclusioni o preclusioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'O.d.M;
- ad ogni altra dichiarazione fornita all'Organismo o al mediatore, dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura, anche in merito ai giustificati motivi di cui all'art. 8, co 4 D. Lgs. 28/10. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
 - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

Via Roma 49 presso Palazzo di Giustizia - 07100 Sassari (SS)

Tel. 079239132 - Fax 079239132

Email: organismodimediazione@ordineavvocati.ss.it

Pec: organismomediazione@pecordineavvocati.ss.it

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura, in aggiunta all'Organismo, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione, ai sensi dell'art 8, co 2 ultimo periodo D. Lgs 28/10.

Art. 18 – Normativa

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. ed al D.M. 150/2023 e ss.mm.ii.
